COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 Reg. Del.

OGGETTO:	Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL**.**

L'anno **duemila diciannove** il giorno **otto** del mese di **giugno alle ore 19,25** in San Calogero e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione straordinaria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta presente il Sindaco

Avv. Nicola Brosio

Risultano presenti i signori consiglieri:

	Presente	Assente
Ventrici Natale Domiziano	si	
Sposaro Gregorio	si	
Varone Sandro		si
Bertuccio Santo		si
Zinnà Antonio		si
Ranieli Pasquale	si	
Calabria Antonio	si	
Cocciolo Giuseppe	si	
Castagna Carmelina		si
Castagna Graziella	si	
Contartese Salvatore		si
Iannello Saverio		si

per un totale di n° 07 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica.
Risulta presene l' Assessore esterno Occhiato Maria Concetta, senza diritto di voto.

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Vittorio Bianco** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Assume la Presidenza l 'Ing. **Antonio Calabria** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita:
"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

Considerato che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Considerato che la popolazione residente del Comune di 4.122, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5 mila abitanti;

Considerato che il bilancio consolidato non è mai stato finora predisposto in quanto non obbligatorio, fino all'esercizio 2017, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come previsto dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, prima della modifica intervenuta con il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, tenuto conto del comma 3 dell'art. 227 e del comma 2 dell'art. 232 del TUEL, nonché della FAQ n. 30 del 18 aprile 2018 pubblicata sul sito web della Commissione Arconet;

Considerato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il vigente TUEL ed in particolare l'art. 42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

Visto il punto 3.1 del principio contabile principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
"Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.";

Considerato che il Comune di San Calogero non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con

riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di San Calogero, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto altresì di dover esonerare l'Ufficio Ragioneria da tale incombenza, in considerazione del fatto che il nuovo ordinamento contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 ha ampliato notevolmente gli adempimenti e la complessità delle procedure mettendo in seria difficoltà soprattutto i Comuni di minori dimensioni;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Considerata l'assenza di osservazioni in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Comunale, relativamente al presenta atto deliberativo;

Visti:
-la normativa vigente in materia;
-il D.P.R. 327/2001 e smi;
-il D.Lgs. 267/2000;
-il pareri favorevole, allegato, espresso da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti	07
Assenti	05
Votanti	07
Voti favorevoli	07
Voti contrari	//
Astenuti	//

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;

2. Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente;

Infine, il Consiglio Comunale, in relazione all'urgenza, con voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti	10
Assenti	02
Votanti	10
Voti favorevoli	10
Voti contrari	//
Astenuti	//

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale

OGGETTO:Esercizio della facoltà prevista, con riferimento al bilancio consolidato, dal vigente comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL**.**

:

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì _____

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico .

San Calogero, lì _____

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICA FINANZIARIA E TRIBUTARIA Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, lì *_04/06/2019_*

Il Responsabile di Area *

Dott. Giovanni Baldo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ing. Antonio CALABRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE*
Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data _____13/06/2019_____

è divenuta esecutiva in data _____13/06/2019_____

San Calogero ____13/06/2019_____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio Pontoriero

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Lì……**13/06/2019**…….

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA*
Antonio Pontoriero

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 , comma 2, del D. Lgs 12.02.1993, n. 39